

Articolo

I Tax Heavens nel nuovo quadro nazionale ed europeo.

Paolo Zagami

Inquadramento

A partire dall'inizio del 2015 sono stati definiti e siglati molti accordi tra il nostro Paese ed altre Nazioni tanto che diversi organi di informazione adesso affermano con quasi assoluta certezza che l'era dei "tax heavens" o "paradisi fiscali" è ormai irrimediabilmente finita. Ed anche numerose sono state le iniziative adottate a livello internazionale (ed europeo in particolare) dalle Istituzioni che da sempre contrastano un uso distorto dei trattati fiscali. In realtà, è da ritenere che i "tax heavens" siano ancora pienamente operativi ed anzi godano di ottima salute in quanto essenziali a garantire l'equilibrio economico e finanziario mondiale sul quale si reggono gli Stati ed i Governi¹; ciò nonostante è innegabile che le ultime novità abbiano in un certo senso rivoluzionato la mappa dei principali centri off-shore e che quindi si siano ridotti gli spazi per chi intende delocalizzare la propria attività in Paesi a fiscalità agevolata. Tanto premesso, con il presente saggio si desidera focalizzare l'attenzione su quelli che nel 2015 sono stati alcuni tra i principali provvedimenti nazionali ed europei sulla tematica in oggetto.

Il panorama italiano

Il nuovo anno si era aperto con dichiarazioni di “guerra” da parte del nostro Governo verso alcuni Stati accusati di sottrarre materia imponibile al bilancio nazionale, sulla scia della famosa legge sulla c.d. “voluntary disclosure” numero 186/2014. I primi accordi che - finalizzati a garantire la trasparenza nelle operazioni finanziarie - sono stati firmati già al termine dell’anno precedente e sono entrati in vigore nel 2015 riguardano i rapporti con San Marino, Città del Vaticano e Lussemburgo, quest’ultimo escluso dalla black list in particolare a Gennaio con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sono poi arrivate le intese con Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein, che hanno anche essi usufruito entro il 2 Marzo della speciale “finestra” offerta dalla Legge n. 186/14 per la sigla di accordi tra l’Italia e gli Stati finora compresi nella “black list”, rivedendo la propria normativa sullo scambio di informazioni e quindi passando nei Paesi c.d. “white list”. Al riguardo, l’accordo con la Svizzera implica che solo dopo il 2017 il fisco italiano potrà richiedere informazioni bancarie in riferimento ai cittadini italiani che hanno avuto rapporti con le banche svizzere; quello con il Principato di Monaco è basato sul modello elaborato dall’Ocse c.d. “Tax Information Exchange Agreement”; ed infine con riferimento al Liechtenstein l’intesa è stata siglata dal nostro Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e dal Pri-

mo Ministro del pittoresco Stato Adrian Hasler. Successivamente sono entrati in vigore i Decreti Ministeriali con i quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proceduto alla revisione delle “black list” previste dal Testo Unico in materia di Imposte sul Reddito, dando così attuazione ai nuovi criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata fissati dalla c.d. “Legge di Stabilità per il 2015” del 23 Dicembre 2014, n. 190². In particolare, con il D.M. 30 Marzo 2015 sono stati modificati gli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, sopprimendo dall’elenco Filippine, Malaysia e Singapore e quindi in particolare incidendo sul Decreto 21 Novembre 2001, recante l’individuazione di quegli Stati di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che non consentono un adeguato scambio di informazioni e che hanno un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. E con il D.M. 27 Aprile 2015 invece è stato modificato il D.M. 23 Gennaio 2002, inerente la indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale di cui all’art.110, commi 10 e 12 bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In base ai due decreti del 2015 appena evidenziati è stato quindi aggiornato l’elenco degli Stati e territori che rispetto ai rapporti con il nostro Paese sono

NOTE

¹ Riguardo ai paradisi fiscali cfr amplius in particolare Shaxson N., *Le isole del tesoro. Viaggio nei paradisi fiscali dove è nascosto il tesoro della globalizzazione*, Feltrinelli, 2012; Deneault A., *Offshore, Paradisi fiscali e Sovranità criminale*, Ombre Corte, 2011 e Chambost E., *Guida ai paradisi bancari*, Ugo Mursia, 1982. Sul tema sia concesso di rinviare anche a Zagami P., *L’Impresa*

Internazionale nei cosiddetti Paradisi Fiscali, Rubettino, 2015. ²Sia il D.M. 30 Marzo 2015 che il D.M. 27 Aprile 2015 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale - Serie Generale - n. 107 dell’11 Maggio 2015.

(sarebbero?) da considerare a tutti gli effetti dei “tax heavens”. Al riguardo la mappa aggiornata dei paradisi fiscali è composta in particolare da Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti, Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark, Seychelles, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Ciò significa che per gli operatori commerciali italiani che intrattengono rapporti con uno dei Paesi suddetti vige l'obbligo di comunicare le operazioni ai fini IVA che superano una certa soglia fissata dalla legge all'Agenzia delle Entrate mediante il nuovo modello polivalente da trasmettere per via telematica. Nella seduta del 3 Giugno 2015, il Senato ha poi approvato alcune ratifiche di accordi internazionali. Al riguardo, hanno ricevuto il via libera definitivo: a) il disegno di legge n. 1801 sullo scambio di informazioni in materia fiscale con le Isole Cayman in esecuzione dell'accordo tra i due Paesi già raggiunto a Londra nel Dicembre del 2012; b) il disegno di legge n. 1803 recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte

sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali con Protocollo fatto a Hong Kong nel Gennaio del 2013. Inoltre, il 17 Luglio del 2015 Palazzo Chigi ha definito l'emanazione di un decreto sull'internalizzazione dell'impresa che semplifica l'attività imprenditoriale e che contiene anche disposizioni sulla tassazione dei proventi derivanti dai paradisi fiscali con una imponibilità del 100% per le sole partecipazioni dirette del socio in società “black list” o per le partecipazioni indirette che permettono all'investitore, titolare di una quota di controllo in una società intermedia non “black list”, di percepirne i dividendi.

Il quadro internazionale

Anche a livello europeo si sono registrati molti movimenti che hanno avuto come obiettivo quello di continuare, a torto o a ragione, la “guerra santa” contro i paradisi fiscali e più in generale contro tutti quei territori considerati degli “Stati canaglia” perché applicano regimi di tassazione molto inferiori alla media (se non addirittura nulli) con il fine ultimo di attirare risparmiatori ed investitori. In primis, il Parlamento Europeo lo scorso Maggio ha approvato la direttiva per il principio c.d. “say on pay” in seguito al clamore suscitato dallo scandalo LuxLeaks. Al riguardo, la direttiva introduce nelle aziende quotate il sistema appunto “say on pay”, che letteralmente viene tradotto con “mettere bocca sui pagamenti” e che di fatto prevede la possibilità da parte

di azionisti e dipendenti di manifestare la loro volontà nel voto sulla politica di remunerazione degli AD e degli incarichi ai vertici societari, non di rado promotori di decisioni azzardate e non sostenibili. Lo scopo è quello di incentivare un impegno più attivo degli azionisti e dei lavoratori a favore della trasparenza e – per quanto interessa in questa sede - di estendere il criterio in tutta Europa ed anche nei c.d. “paradisi fiscali”. Infatti, grazie a questo sistema di fatto i controlli partiranno dall’interno dell’organico aziendale e quindi tutte le grandi società in Europa saranno obbligate a dichiarare esplicitamente le imposte pagate in ogni Paese in cui operano. Successivamente la Commissione Europea lo scorso Giugno ha pubblicato la lista di quei 30 Stati attualmente considerati come i maggiori paradisi fiscali del mondo che non cooperano sul fronte fiscale e quattro di questi sono Europei: Monaco, Andorra, Liechtenstein e Guernsey. L’iniziativa è stata anche un modo per mettere sotto pressione i Paesi con i quali l’esecutivo comunitario sta negoziando lo scambio automatico di informazioni e nel contempo Bruxelles ha confermato che intende proporre nuove misure per armonizzare le regole fiscali nell’Unione pur di ridurre le scappatoie tuttora esistenti. In questo contesto si colloca anche il recente rapporto redatto dalla direzione generale Affari economici e Fiscalità della medesima Commissione UE sulle “Riforme Fiscali negli Stati membri dell’Unione europea”. L’8

Luglio 2015 poi si è registrata la risoluzione del Parlamento europeo sull’elusione e l’evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo che nei fatti sono spesso “vittime” dei paradisi fiscali. Ed ad inizio Ottobre è stato siglato alla riunione dell’Ecofin (Economic and Financial Affairs Council) il patto conclusivo sui "tax rulings", vale a dire la pratica degli accordi preventivi tra gli Stati e le grandi imprese multinazionali che tanti imbarazzi hanno creato al Lussemburgo ad all’attuale Presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker. E’ stato questo l’ultimo atto della trattativa che porterà all’adozione in via definitiva della direttiva UE sullo scambio di informazioni obbligatorio e automatico tra le Amministrazioni Fiscali la quale colmerà l’attuale vuoto normativo. Il funzionamento dei tax rulings prevede che quando lo Stato firma un impegno tributario con una azienda gli altri potranno monitorare la situazione e il possibile impatto sul loro fisco. Il testo dell’accordo è stato in ultima analisi emendato in quanto la versione originaria prevedeva che lo scambio di informazioni sarebbe dovuto diventare operativo a partire dal 2016 e avrebbe interessato gli accordi raggiunti tra multinazionali e governi fino a 10 anni prima. L’accordo appena raggiunto stabilisce invece una retroattività di cinque anni, che consente di andare indietro nel tempo per recuperare i tax rulings

e allargare la platea oggetto dello scambio di informazioni. Da ultimo si è mossa ufficiosamente anche l'OCSE che ha lanciato un nuovo pacchetto di proposte finalizzato a disciplinare l'utilizzo di società controllate straniere per spostare i profitti, i prestiti tra filiali dello stesso gruppo mirati ad aggiustare il volume di debito di ciascuna e ad ottenere vantaggi fiscali indebiti e l'aggiramento delle regole sulla presenza stabile in un Paese per non risultare tassabile.

Conclusioni

Per quanto tutto sopra evidenziato il clima nei confronti dei "tax heavens" sembrerebbe essere ulteriormente ancora più rovente che negli ultimi anni. Infatti, come evidenziato, dopo gli accordi sullo scambio automatico di informazioni che stanno portando alla fine del segreto bancario in molte Nazioni del mondo, ora sono sotto la lente di ingrandimento anche le pratiche di elusione fiscale messe in campo soprattutto dalle multinazionali. E' da valutare se questo attacco ai paradisi fiscali condurrà ad ottenere dei risultati concreti in termini di trasparenza ma per intanto è certamente lodevole l'intento specie del legislatore italiano che sta cercando di razionalizzare la materia e regolamentare i rapporti con quegli Stati che dal secondo dopo guerra garantiscono ed assicurano privilegi fiscali.

34



Paolo Zagami

Avvocato – Studio Legale Zagamilaw